

CAMERA DEI DEPUTATI N. 392

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CORTESE GUIDO, ALPINO, BADINI CONFALONIERI, BASILE, COLITTO, BOZZI, CAPUA, DE CARO, DI GIACOMO, FERRARI RICCARDO, MALAGODI, MARTINO GAETANO, MARZOTTO, VILLABRUNA

Annunziata il 24 novembre 1953

Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Trieste dei giorni 4, 5, 6 e 7 novembre 1953, delle disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 648

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il dolore del paese per i luttuosi fatti svoltisi a Trieste tra il 4 ed il 7 novembre corrente è stato espresso alla Camera da oratori di ogni parte politica. Unanime è stato il consenso all'annunzio dato dall'oratore del Gruppo liberale, che sarebbe stata presentata una proposta di legge per estendere alle vittime di tali fatti il trattamento spettante ai cittadini italiani ed alle loro famiglie, divenuti invalidi o morti per fatti di guerra.

Analoga estensione fu decisa a suo tempo per le vittime dei fatti di Mogadiscio del-

l'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180) e poi per le vittime di tutti gli atti di terrorismo politico nei territori delle nostre antiche colonie (legge 24 luglio 1951, n. 660).

Il testo che qui appresso si propone segue, dal punto di vista legislativo, i provvedimenti sopra ricordati, tenuto conto dell'approvazione nel frattempo avvenuta della legge 10 agosto 1950, n. 648, la quale ebbe per oggetto il riordinamento di tutte le disposizioni sulle pensioni di guerra.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono estese ai cittadini italiani che siano rimasti mutilati e invalidi in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5, 6 e 7 novembre 1953, ed alle famiglie dei morti in occasione od in conseguenza dei fatti medesimi.

ART. 2.

Le pensioni dirette hanno decorrenza dalla data dell'evento, quelle indirette dal giorno successivo alla morte del cittadino.

Per gli eventi di cui all'articolo 1 la domanda per la liquidazione della pensione, assegno o indennità deve essere presentata entro il termine perentorio di 5 anni dalla data dell'evento.

Chi lascia trascorrere più di un anno dalle date di cui al primo comma del presente articolo senza presentare domanda o documenti inerenti al preteso diritto, non è ammesso a godere della pensione o dell'assegno spettantigli che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.

ART. 3.

L'onere derivante al bilancio dello Stato, per il corrente esercizio finanziario 1953-54, dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato mediante riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste iscritte al capitolo n. 485 dello stato di previsione del Ministero del tesoro dello stesso esercizio finanziario.

ART. 4.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.